

IL NUOVO CONDONO EDILIZIO

INSERTO

Un'ampia informativa sul Convegno promosso dal Collegio lo scorso 10 febbraio allo scopo di fornire informazioni utili e chiarimenti interpretativi della nuova normativa. In questo primo inserto, oltre ad una raccolta di norme sul tema del condono, è pubblicata la relazione del prof. Paolo Stella Richter che ha affrontato le problematiche legate all'art. 117 e seguenti della Costituzione, la legislazione concorrente, i profili di costituzionalità della legge 326/03, i rapporti con la legislazione regionale e i termini per legiferare. Sul prossimo numero altri interventi e tutte le novità sull'argomento.



RELAZIONE

Prof. Paolo Stella Richter

A proposito di limiti del potere legislativo statale

NORMATIVA

- **l'art. 32 del decreto legge n. 269/03** (Il decreto in materia di finanza pubblica contiene all'art. 32 Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali) con le modifiche apportate dalla legge di conversione, L. 24 novembre 2003, n. 326 (G.U. n. 274 del 25 novembre 2003, S.O. n. 181) e dalla legge finanziaria. www.georoma.it

- **la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2004** che fornisce i primi chiarimenti e indicazioni operative in ordine all'applicazione delle disposizioni dell'art. 32, con particolare riguardo alla procedura per la sanatoria edilizia ed alle modalità di versamento dell'oblazione e degli oneri concessori.

- **il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2004** che definisce le modalità per il pagamento tramite F24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio.

- **la Risoluzione 4/E dell'Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2004** che istituisce il codice tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.

CONDONO: UN CONVEGNO PER INFORMARE

Fornire informazioni e chiarimenti interpretativi sulla nuova normativa e aprire un confronto tra i geometri e l'amministrazione: questo l'obiettivo del Convégnio sul condono promosso dal Collegio di Roma, centrato in pieno vista la partecipazione massiccia dei colleghi.



Nell'ambito delle attività programmate dal Consiglio del Collegio dei Geometri di Roma si è svolto all'hotel Parco dei Principi, il 10 febbraio scorso, un seminario di approfondimento professionale sul condono edilizio.

Superiore ad ogni aspettativa la partecipazione dei colleghi che ha fatto registrare il tutto esaurito nella capiente sala del convegno, a conferma dell'attenzione e del tempismo con cui il Collegio ha colto le aspettative dei colleghi, fornendo informazioni utili e chiarimenti interpretativi della nuova normativa.

La normativa, introdotta dapprima con un decreto legge successivamente convertito nella legge 326/03, richiama più volte la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ma sulla

scia delle novità introdotte in senso federalista alla Costituzione dalla legge 3 del 2001, ampie facoltà sono state concesse alle Regioni, enti territoriali a cui è deputato appunto il governo del territorio. Per questo motivo, nonostante il richiamo a leggi ormai divenute familiari, è nata la necessità di confrontarsi sull'argomento.

Ad aprire i lavori è stato, ospite gradito, il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri Piero Panunzi, che ha informato i colleghi intervenuti circa le iniziative intraprese dall'organismo nazionale di categoria sull'argomento della sanatoria edilizia. Tra queste l'istituzione di una commissione incaricata di elaborare un testo da inviare al Ministero delle infrastrutture e la richiesta di emanazione di una circolare esplicativa sulle mo-

dalità di prima applicazione della legge in questione.

Successivamente il Comune di Roma ha presentato in anteprima il "portale" informatico che consentirà di inoltrare le istanze di sanatoria edilizia tramite *internet*, comodamente presso il proprio studio, senza recarsi di persona presso gli uffici dell'amministrazione comunale, evitando così le fastidiose code che inevitabilmente si formeranno a ridosso della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il sistema informatico è apparso di facile utilizzazione e l'augurio, oltre a quello di vederlo presto nella *rete*, è che tale procedura venga estesa al più presto anche ad altri ambiti dell'amministrazione comunale.

La prima delle relazioni è stata tenuta dal Consigliere di Stato

dott. Pietro Falcone, che ha in modo organico introdotto la nuova norma confrontandola con quella delle precedenti sanatorie e con i contenuti del DPR 380/01. L'esposizione ha inoltre riguardato i benefici derivanti dal pagamento dell'oblazione e dal conseguimento della concessione in sanatoria, i diritti dei terzi, la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, nonché gli effetti della mancata presentazione della domanda.

Dopo una breve pausa, i lavori sono proseguiti con l'intervento del Prof. Paolo Stella Richter, docente universitario di diritto amministrativo ed urbanistico. L'argomento trattato riguardava l'articolo 117 e seguenti della Costituzione, nonché i profili di costituzionalità della legge 326/03, argomento questo di pressante attualità considerato che a tal proposito ben sette Regioni hanno proposto ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per presunta violazione dei principi contenuti nel citato articolo 117, circa la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.

L'avv. Mario Lupi, libero professionista e consulente del Collegio dei Geometri di Roma, ha parlato delle opere ammesse alla sanatoria oltre a quelle realizzate su aree soggette a vincoli,

non tralasciando la documentazione da presentare a corredo della domanda di condono e le somme da corrispondere a titolo di oblazione e di anticipazione del contributo di concessione.

Avrebbe dovuto chiudere gli interventi l'Ing. Riccardo Lenzini, direttore dell'Ufficio Speciale Condono Edilizio del Comune di Roma, che per motivi personali non è potuto essere presente. Al suo posto è invece intervenuta la dott. Maria Rita Ferragina, responsabile dell'ufficio contenzioso, che ha parlato di quello che sarà l'iter amministrativo delle nuove domande di condono in seno all'amministrazione comunale, non tralasciando alcuni aspetti di particolare interesse quali quelli relativi alla realizzazione delle opere a scomputo degli importi da versare a titolo di contributo di concessione.

A conclusione delle relazioni i colleghi hanno formulato ai relatori domande specifiche circa l'interpretazione della nuova normativa sul condono edilizio. Da tutte le parti è stata manifestata la necessità di una proroga dei termini per la presentazione delle domande, nonché l'esigenza di una interpretazione autentica nel merito di alcuni argomenti, quali, per esempio, la possibilità di ammettere alla sa-

natoria le nuove costruzioni non residenziali.

Dato il grande successo del convegno e, proprio per il numero di adesioni che ha superato ogni aspettativa rendendo impossibile la partecipazione di molti colleghi, appena saranno intervenute le modifiche auspicate all'impianto normativo, il Collegio promuoverà altri incontri sul tema, dei quali sarà data informazione agli iscritti sul sito e per posta.

In considerazione dell'estrema attualità e dell'interesse dell'argomento la Redazione della rivista ha ritenuto utile la pubblicazione sia della normativa di riferimento che dei lavori del Convegno.

Per esigenze di spazio tale pubblicazione avverrà in due parti: in questo primo inserto è riportato l'intervento del prof. Stella Richter, al quale seguirà nel prossimo numero quella dell'avv. Lupi.

Quanto alla normativa, mentre si rinviano gli interessati a scaricare la legge dal sito internet www.centrostudigeometri.it, in queste pagine vengono pubblicate: la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2004, il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2004 e la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2004.



RELAZIONE

Prof. Paolo Stella Richter
**A proposito di limiti
 del potere legislativo statale**

La immediata rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità del nuovo provvedimento di condono edilizio, effettuata dal Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna¹, ha concentrato l'attenzione generale sul profilo ivi evidenziato con richiamo alla sentenza della Corte medesima 28 luglio 1995 n. 416².

Il decreto offre però l'occasione per alcuni approfondimenti che possono anche avere portata più generale in relazione soprattutto alla nuova disciplina costituzionale delle fonti.

I profili che mi sembrano meritevoli di segnalazione sono tre: il primo attinente ai rapporti con l'ordinamento penale, il secondo relativo al concetto di norma di principio, il terzo connesso al passaggio da una potestà legislativa statale generale a una potestà legislativa, se non eccezionale, certo oggetto di previsione puntuale.

1. Il secondo comma dell'art. 32 del decreto stabilisce che *"la normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale e ... comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio"*.

L'ultima parte della disposizione è di difficile interpretazione, non essendo affatto chiaro quello che in tal modo è fatto salvo, ma la prima parte è chiarissima: la normativa sul condono ha carattere interinale ed è quindi destinata a restare in vigore solo fino a che la regione non abbia legiferato. Essendo ovvio che alcune regioni provvederanno a legiferare prima e altre

dopo e altre ancora non provvederanno affatto, ne consegue che il condono potrà avere applicazione in alcune regioni e non in altre. Ciò tanto più che il quarto comma dell'articolo stabilisce ulteriormente che *"sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"* e che, ai sensi del comma terzo, la normativa regionale può stabilire *"condizioni"* diverse cui il condono è subordinato.

Ora la possibilità di ottenere la sanatoria comprende anche la possibilità di versare all'erario una somma a titolo di oblazione e così di estinguere il o i reati edilizi commessi. Ciò comporta un'interferenza della potestà legislativa regionale sulle cause di estinzione dei reati, quindi in una materia - l'ordinamento penale - che non solamente rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma che soprattutto non tollera alterazioni del principio di eguaglianza per ragioni di territorio.

Come prima considerazione di carattere generale sembra si possa quindi dire che non è consentito collegare conseguenze penali a comportamenti la cui liceità dipende dalla (necessariamente diversificata) disciplina di competenza regionale.

2. La normativa sul condono edilizio rientra nella materia definita dall'art. 117 della Costituzione come *"governo del territorio"*, cioè in una materia di legislazione concorrente in cui allo Stato è riservata *"la determinazione dei principi fondamentali"*.

Ora è ben vero che né la Corte Costituzionale né la dottrina hanno mai indicato cosa debba intendersi per norma di principio (la prima ha avuto occasione di stabilire la nozione di norma fondamentale di riforma economico-sociale, che è cosa diversa).

Ma, come ho avuto occasione di osservare in altro lavoro³, ciò *"non deve però impedire di dire con chiarezza come una legge di principi non deve essere considerata se si vuole salvarne la funzione e quindi la stessa sua ragion d'essere: una legge di principi non è una legge generica; una legge di norme vaghe e indeterminate che abbisognano, per essere applicate ai casi concreti, di norme di dettaglio, cioè di specificazioni connesse a un successivo intervento legislativo della Regione. La legge regionale non può essere ridotta al rango di un semplice regolamento di attuazione, anche perché lo svolgimento dei principi consente sempre più di uno svolgimento e in ogni caso non è mai legato ad essi da un rapporto di necessaria integrazione. Volendo tentare una definizione in positivo, può dirsi che una legge di principi è una legge che esprime dei valori, delle scelte di fondo sui fini e sui mezzi, sui diritti dei cittadini e sulle relative garanzie sostanziali e procedurali, in una parola delle opzioni di civiltà giuridica, alle quali le Regioni sono chiamate ad aderire nel dettare le regole che dovranno, nel loro ambito territoriale, disciplinare la materia"*. È probabile, anzi certo, che si possa dire di più e meglio; tuttavia, quale che sia la nozione elaborata, è del tutto evidente che l'introduzione di un'ipotesi puntuale di sanatoria edilizia non costituisce determinazione di principio fondamentale; il che è d'altro canto espressamente riconosciuto dal secondo comma dell'art. 32, il quale fa riferimento ai principi contenuti in un diverso atto normativo in quanto - come già ricordato - stabilisce che *"la normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*.

Per vero è assai difficile rinvenire in tale atto normativo dei nuovi principi, la cui introduzione sarebbe anche contraddittoria rispetto alla funzione stessa di un testo unico⁴.

Ciò che è tuttavia sufficiente ai presenti fini osservare è che la norma sul condono non è attuativa, ma anzi derogatoria del testo unico, perché consente il rilascio del titolo abilitativo per opere "non conformi alla disciplina vigente", mentre per il relativo art. 12 "il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica edilizia vigente" e per il successivo art. 22 la denuncia di inizio attività è utilizzabile per i soli "interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente".

Se dunque il decreto sul condono né introduce propri principi né attua nuovi principi contenuti in altra legge, esso, per costante insegnamento della Corte costituzionale, avrebbe potuto essere dettato solo in difetto di una disciplina legislativa regionale nella materia, il che è però da escludere perché tutte le regioni hanno, seppure in varia misura, da tempo provveduto a darsi una propria normativa in tema di controllo delle iniziative edilizie.

Volendo anche qui tentare una considerazione di carattere generale, può dirsi che dopo trenta anni di legislazione regionale la potestà statale nelle materie di legislazione concorrente non ha praticamente più alcuno spazio, se non nel caso di effettivi cambiamenti del sistema.

3. E vengo al terzo rilievo, che mi sembra peraltro il più interessante e comunque quello suscettibile di maggiori sviluppi. Com'è ben noto, la maggiore

novità introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 consiste nel rovesciamento del rapporto tra legislazione statale e regionale, in quanto, mentre in precedenza la potestà legislativa statale aveva carattere generale e le regioni potevano intervenire solo nelle materie comprese in specifica elencazione, ora "spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" (art. 117, comma 4, Cost.).

Su questa che è la novità di maggior rilievo della riforma del titolo V della Costituzione si è già scritto molto e molto ancora sarà necessario scrivere per le molte perplessità che suscita e per i tanti problemi che crea.

Per il profilo che qui interessa, che è quello dei limiti della potestà legislativa statale, è stato osservato anzitutto che la perdita di una competenza generale ha risolto definitivamente in senso negativo il quesito sulla spettanza o meno allo Stato del potere di stabilire l'effettivo contenuto di ciascuna materia.

Altra conseguenza dovrebbe a rigore – ma la cosa è controversa – essere la impossibilità per lo Stato di continuare a legiferare su qualsiasi materia, anche se di competenza in tutto o in parte regionale, fino a che non abbia legiferato la regione.

Secondo alcuni, la mancanza di un riferimento all'interesse nazionale fa prevedere una capacità espansiva delle clausole definitorie almeno per quel che riguarda le materie di competenza statale esclusiva, mentre la Corte Costituzionale ha già avvertito che tanto i livelli essenziali quanto l'ambiente non sono propriamente configurabili come materie, ma piuttosto come valori da tutelare anche nell'ambito di materie per sé regionali.

Senza indugiare ulteriormente sugli aspetti problematici di una così complessa questione, mi sembra opportuno richiamare una osservazione sulla quale non dovrebbero esservi dubbi: "la disposizione secondo cui in ogni materia non 'espressamente' riservata alla legislazione dello Stato la potestà legislativa spetta alle regioni – per imprecisa che sia, giacché la determinazione dei principi fondamentali non è propriamente una materia – mira indubbiamente a porre un rigoroso criterio per impedire che, attraverso l'identificazione di poteri impliciti, o per altra via, le competenze legislative dello Stato possano essere ampliate, come è frequentemente avvenuto in passato"⁵.

Se invero non c'è più un potere legislativo statale generale, ma una elencazione di poteri su singole materie, cioè per specifici oggetti, comunque lo si voglia meglio definire, siamo in presenza di poteri connotati come tipici. Essi sussistono in quanto e per quanto sono espressamente previsti dalla norma costituzionale: è questa la considerazione da cui occorre in ogni caso partire per l'identificazione dei limiti del potere di volta in volta preso in esame.

Venendo all'ambito della potestà legislativa concorrente, non ci si dovrà quindi più limitare a verificare se la legge sia effettivamente limitata alla formulazione di principi o se invece, con inammissibile autoreferenzialità, abbia qualificato come principi precetti in realtà rientranti nella normativa di dettaglio; occorrerà invece verificare anche, e soprattutto, se la legge costituisce realmente esercizio di un potere attribuito allo Stato o invece con la stessa non si sia per avventura sconfinato al di fuori dei limiti intrinseci di quel potere. Ora la tecnica con

la quale il terzo comma dell'art. 117 della Costituzione ha operato il conferimento dei poteri legislativi allo Stato è per un verso quella della individuazione di sfere di attività umane da disciplinare e per altro verso quella della, più o meno esplicita, indicazione di un fine da perseguire o, forse meglio, di un valore da tutelare e garantire. Nel caso da cui hanno preso le mosse le presenti considerazioni la materia è quella definita "governo del territorio", la quale per un verso si riferisce alle attività che comportano una modificazione della conformazione fisica o dell'uso del territorio e per altro verso è limitata alla relativa disciplina preordinata ad assicurare una ben individuata finalità. In altri termini, non tutto ciò che attiene alle attività aventi incidenza sul territorio rientra nella materia del "governo del territorio", non foss'altro perché la norma costituzionale prevede come diverse e a sé stanti altre materie (tipica la "tutela dell'ambiente") che pure al territorio certamente pertengono. In altri termini, la materia esaminata "non esclude la configurazione in ordine al territorio di valutazioni e discipline diverse, neppure se improntate anche esse ad esigenze di integralità e globalità", in quanto il territorio

"può essere il punto di riferimento della pianificazione intesa come ordine complessivo ... e punto di riferimento in una regolazione degli interventi orientata all'attuazione del valore paesaggistico come aspetto del valore estetico-culturale"⁶.

Dunque la materia "governo del territorio" non comprende tutto ciò che ha comunque incidenza sull'uso del territorio e neppure solamente tutto ciò che sul territorio ha un'incidenza diretta; essa comprende piuttosto tutto ciò che mira ad assicurare il coordinamento dei vari possibili usi; più precisamente, essa costituisce il sistema per consentire che tutti i possibili usi convivano sul medesimo territorio. Con espressione di sintesi comunemente accettata il governo del territorio è definito come la materia preordinata ad assicurare l'ordinato assetto del territorio (naturalmente si possono proporre espressioni diverse, ma ciò non cambia i termini del problema in esame).

Dunque il potere legislativo statale è qui, come ormai in ogni altro settore, per un verso delimitato per l'oggetto (nella specie: il territorio) e per altro verso dalla finalità (nella specie: l'ordinato suo assetto); se una legge non persegue la finalità predeterminata, anche implici-

tamente, dalla norma costituzionale attributiva del potere, essa è fuori del potere stesso e quindi costituzionalmente illegittima.

Il provvedimento di condono edilizio non è certamente finalizzato ad assicurare l'ordinato assetto del territorio, in quanto, al contrario, consente di legittimare la parte disordinata dell'attuale assetto, risultante dalla violazione delle leggi urbanistiche, dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori, così precludendo ogni possibilità di ripristino dell'ordine violato. D'altro canto, la completa estraneità alla finalità di assicurare l'ordinato assetto del territorio è sostanzialmente dichiarata, essendo il provvedimento inserito in un decreto contenente "disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici", avente cioè il fine di assicurare delle entrate straordinarie all'erario.

La conclusione sembra evidente anche in termini generali: una legge statale può ormai essere illegittima perché disciplina una materia per una finalità del tutto estranea alla materia stessa e contraria all'interesse per la cui realizzazione il relativo potere è stato attribuito dalla norma costituzionale.

¹ Sez. Parma, ord. 20 novembre 2003 n. 27, www.lexitalia.it

² La sentenza è pubblicata in Cons. Stato 1995, II, 1331 e salvò il precedente condono "trattandosi di normativa eccezionale ... dovendo restare comunque inteso che ulteriori reiterazioni di una simile disciplina, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini di riferimento degli abusi, andrebbero diversamente valutate sul piano della ragionevolezza, in funzione della perdita della giustifica-

zione dell'eccezionalità e della natura dei valori in gioco, dal punto di vista sia dell'esigenza di repressione delle condotte, sia della tutela del territorio".

³ I principi del diritto urbanistico, Milano 2002, pag. 26 e segg.

⁴ Su ciò mi permetto di rinviare al mio I titoli abilitativi in edilizia, Torino 2003, pag. 14 e segg.

⁵ MAZZIOTTI DI CELSO, Considerazioni critiche sulla legge costitu-

zionale n. 3 del 2001 e sul d.d.l. n. 1545 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica a tale legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 14 giugno 2002, in Foro amm. C.d.S. 2003, 354.

⁶ La citazione è tratta da Corte cost. 21 dicembre 1985 n. 359, Foro it. 1986, I, 1996, con riferimento ovviamente alla materia, sostanzialmente eguale, allora denominata "urbanistica".

NORMATIVA

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Circolare n. 1/DPF
16 gennaio 2004**

Oggetto: Articolo 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.

1 - Premessa

Con la presente circolare sono fornite le prime indicazioni operative per l'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale articolo stabilisce l'applicabilità delle disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, in materia di opere sanabili, di effetti della sanatoria, etc., alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato un ampliamento volumetrico del manufatto originario superiore al 30 per cento o a 750 metri cubi. Tale ultimo limite è disposto altresì per nuove costruzioni che non siano superiori a 3.000 mc. e varie tipologie di illecito suscettibili di sanatoria sono tassativamente elencate nell'allegato 1 al predetto decreto-legge n. 269.

Le ipotesi non suscettibili di sanatoria sono, poi, individuate dall'articolo 32 in esame, al comma 27.

2 - Procedura per la sanatoria edilizia.

Il comma 32 dispone che la domanda sia presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, utilizzando il modello allegato al citato decreto-legge n. 269, e presentando una distinta domanda di definizione per ciascun illecito oggetto di sanatoria.

A tale riguardo, si precisa che la domanda può essere redatta (come già anticipato con il comunicato stampa, in data 9 gennaio 2004) sulla fotocopia dello stesso modello o su copia dello stesso reperibile sui siti internet del Dipartimento per le politiche fiscali (www.finanze.gov.it); dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it).

In tale caso, si segnala la necessità che il soggetto richiedente provveda a "numerare" (segnare con numeri progressivi) le domande di sanatoria presentate allo stesso comune; se viene presentata una sola istanza, questa dovrà, comunque, essere segnata con il numero "1". Si rammenta, infine, che lo stesso numero dovrà essere riportato sui modelli utilizzati per il versamento delle somme dovute, allo scopo di consentire comunque l'abbinamento tra domande e versamenti.

3 - Modalità di versamento dell'oblazione e degli oneri concessori.

Lo stesso comma 32 in rassegna prevede che la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, da presentare al comune competente entro il 31 marzo 2004, sia corredata, tra l'altro, dall'attestazione del pagamento dell'oblazione e dall'attestazione del pagamento dell'anticipazione degli oneri concessori.

L'allegato 1 allo stesso decreto reca i termini per l'effettuazione dei versamenti delle somme dovute a titolo di oblazione e a titolo di oneri concessori.

In particolare, stabilisce che alla domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere allegata l'attestazione del pagamento dell'oblazione da corrispondere nella misura del 30 per cento, ovvero, nella misura minima di 1.700 euro qualora l'importo complessivo dell'oblazione sia superiore a tale cifra. Inoltre, l'importo dell'oblazione va corrisposto integralmente qualora il medesimo risulti inferiore alla suddetta misura minima di 1.700 euro, ovvero, nel caso di oblazione di importo fisso.

Viene stabilito, poi, che alla domanda deve essere allegato l'attestato del pagamento dell'anticipazione degli oneri concessori, da corrispondere, entro la predetta data, nella misura del 30 per cento, ovvero, nella misura minima di 500 euro qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra. L'importo va versato integralmente qualora risulti inferiore alla predetta misura minima di 500 euro.

Nello stesso allegato 1, si stabilisce, inoltre, che l'importo residuo dell'oblazione e quello dell'anticipazione degli oneri concessori vanno versati, ciascuno in due rate di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 settembre 2004.

Le modalità di versamento delle somme in argomento (già indicate con il comunicato stampa del 9 gennaio 2004) sono le seguenti.

Le somme dovute a titolo di oblazione vanno versate mediante il bollettino di conto corrente postale a tre sezioni (mod. CH 8 - ter), indicando:
- il numero di c/c postale 255000 intestato a Poste italiane s.p.a.;

- l'importo;
- gli estremi identificativi e l'indirizzo del richiedente;
- nonché, nello spazio riservato alla causale:
 - il comune dove è ubicato l'immobile;
 - il numero progressivo indicato nella domanda relativa al versamento;
 - il codice fiscale del richiedente.

Si precisa, che, per l'effettuazione del versamento delle somme dovute a titolo di oblazione, oltre al suddetto bollettino di conto corrente, potrà essere utilizzato anche il modello F24. È, infatti, in corso di emanazione un apposito decreto, in base al quale il versamento delle somme in argomento potrà essere effettuato con tale modello presso le banche, gli uffici postali o presso i concessionari del servizio riscossione. Il pagamento dell'anticipazione degli oneri concessori è eseguito, invece, con versamento diretto alla Tesoreria del comune competente, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreto 14 gennaio 2004**

Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.
(Gazzetta Ufficiale N. 14 del 19 gennaio 2004)

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

omissis

Decreta:

Art. 1. Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.
1. Il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione prevista dall'art. 32, comma 32, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è effettuato nei termini indicati nell'allegato 1 allo stesso decreto, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

**AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione 4/E
22 gennaio 2004**

Oggetto: Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi - Art. 32, comma 32, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

omissis

È istituito il seguente codice tributo da utilizzarsi sul modello di pagamento "F 24": **3910** denominato: "Oblazione per la definizione degli illeciti edilizi - Art. 32, comma 32, d.l. 30 settembre 2003, n. 269".
Nella compilazione del modello "F 24", il codice tributo sopra istituito deve essere esposto nella "Sezione ICI ed altri tributi locali", con l'indicazione nello spazio *codice ente/codice comune* del codice catastale del comune ove sono ubicati gli immobili oggetto della definizione e nel campo *anno di riferimento* dell'anno in cui si effettua il versamento nella forma "AAAA".

ULTIM'ORA

**IL CONDONO EDILIZIO
PROROGATO AL 31 LUGLIO**

Al momento di andare in stampa apprendiamo che il Consiglio dei Ministri ha prorogato i termini di adesione al condono edilizio. Slitta quindi al 31 luglio 2004 la data per la presentazione delle domande del condono e il pagamento della prima rata, mentre i pagamenti della seconda e terza rata sono fissati rispettivamente il 30 settembre e il 30 novembre. Informazioni dettagliate sono a disposizione dei colleghi sul sito del Collegio www.georoma.it.